



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 392

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di lunedì 13 luglio 2020

I N D I C E**Commissioni permanenti**5^a - Bilancio:*Plenaria* *Pag.* 3**Commissioni bicamerali**

Inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»:

Plenaria *Pag.* 25

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.

BILANCIO (5^a)

Lunedì 13 luglio 2020

Plenaria**301^a Seduta***Presidenza del Presidente*
PESCO

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze
Laura Castelli e Misiani.*

La seduta inizia alle ore 17,20.

IN SEDE REFERENTE

(1874) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

La relatrice CONZATTI (*IV-PSI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che, dato il perdurare dell'emergenza epidemiologica, si è resa necessaria l'adozione di ulteriori misure, oltre a quelle adottate nei mesi scorsi, finalizzate a garantire la ripresa delle attività economiche, nonché a porre in sicurezza i luoghi di lavoro. Per questo il Governo ha previsto interventi volti a potenziare il sistema sanitario, di protezione civile, di pubblica sicurezza e delle forze armate; fornire liquidità e strumenti di protezione sociale alle imprese, ai lavoratori e alle famiglie; garantire e incentivare l'adozione di tutte le misure necessarie a tutelare la sicurezza sui luoghi di lavoro, sia pubblici, sia privati; sostenere le attività produttive e la domanda interna.

Nel dettaglio, fa presente che occorre innanzitutto segnalare che durante l'esame alla Camera dei deputati è stato aggiunto all'articolo 1, comma 1, del disegno di legge di conversione – recante la consueta norma di conversione del decreto legge e l'indicazione dell'entrata in vigore della

legge di conversione al giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* – il comma 1-bis, che abroga il decreto-legge n. 52 del 2020 – recante ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonché proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro – e mantiene validi gli atti e i provvedimenti adottati e fa salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge. A seguito delle modifiche introdotte nel corso dell'esame della Camera dei deputati, nel testo del decreto-legge in esame è confluito il contenuto del decreto-legge abrogato. Per quanto riguarda il contenuto del decreto-legge, è utile raggruppare le misure in relazione agli ambiti di intervento.

Le misure a sostegno del lavoro contenute nel presente decreto riguardano, principalmente, la proroga degli ammortizzatori sociali e delle indennità spettanti ad alcune categorie di lavoratori, introdotti a seguito della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa in conseguenza dell'emergenza epidemiologica; l'incremento di specifiche misure a sostegno della genitorialità; la semplificazione del contratto a termine; l'estensione del divieto di licenziamento collettivo e individuale per giustificato motivo oggettivo; la promozione del lavoro agile. In particolare segnala, per quanto concerne gli ammortizzatori sociali, che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica, si dispone l'aumento della durata massima della cassa integrazione ordinaria e in deroga e dell'assegno ordinario (da nove) a diciotto settimane estendendola anche ai lavoratori che risultano alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 25 marzo 2020; il riconoscimento della cassa integrazione in favore degli operai agricoli, per eventi riconducibili alla predetta emergenza, in deroga a determinati limiti di fruizione posti dalla normativa vigente; per la concessione dell'assegno ordinario, la reintroduzione dell'obbligo per i datori di lavoro di svolgere la procedura di informazione, la consultazione e l'esame congiunto con le organizzazioni sindacali, anche in via telematica, entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva; ad eccezione di determinate fattispecie relative alle aziende multilocalizzate, l'attribuzione della concessione della CIG in deroga viene trasferita dalle regioni all'INPS, limitatamente alle settimane successive alle prime nove già riconosciute; l'istituzione di un apposito capitolo di bilancio (nello stato di previsione del Ministero del lavoro) con dotazione, per il 2020, pari 2.673,2 milioni di euro al fine di garantire, se necessario, un ulteriore finanziamento degli strumenti di integrazione salariale. Alcune disposizioni disciplinano l'organizzazione del lavoro agile, in particolare, per il settore privato, si dispone che, fino al 31 dicembre 2020, la suddetta modalità di svolgimento dell'attività lavorativa possa essere applicata dai datori di lavoro privati ad ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali previsti dalla normativa vigente e si introduce un diritto allo svolgimento del lavoro in modalità agile in favore dei genitori di figli minori di anni 14, nonché dei lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio COVID-19; per il settore pubblico, si dispone che fino al 31 dicembre 2020, in deroga alla disposizione secondo

cui la presenza del personale nella pubblica amministrazione è limitata agli atti indifferibili e non altrimenti eseguibili, le pubbliche amministrazioni organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, applicando il lavoro agile al 50 per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità. Inoltre, è stato disposto che le pubbliche amministrazioni elaborino, entro il 31 gennaio di ciascun anno, il Piano organizzativo del lavoro agile prevedendo che almeno il 60 per cento del personale possa avvalersi della modalità agile per lo svolgimento della prestazione lavorativa.

Segnala che il provvedimento contiene un complesso e articolato sistema di misure fiscali che prevedono, in particolare, la proroga dei versamenti sospesi dai decreti legge in materia di emergenza (decreto-legge 9/2020, decreto-legge 18/2020 e decreto-legge 23/2020) e del versamento dei tributi e contributi sospesi in un'unica soluzione al 16 settembre 2020 ovvero in quattro rate mensili di pari importo a decorrere dalla stessa data; la riduzione al 5 per cento dell'IVA sui dispositivi di protezione contro il Covid-19; la definitiva soppressione delle cosiddette clausole di salvaguardia e dei relativi aumenti IVA e accise; la possibilità di cedere alcuni crediti di imposta, tra cui quello per le locazioni; la possibilità di usufruire di alcune detrazioni fiscali nella forma di crediti d'imposta o di sconti sul corrispettivo; un credito d'imposta per gli interventi di adeguamento alle prescrizioni sanitarie e di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19 in favore di esercenti attività in luoghi aperti al pubblico, nonché un nuovo, più ampio credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro; il rafforzamento delle agevolazioni per alcuni interventi di efficienza energetica e misure antisismiche sugli edifici, effettuati dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 (cosiddetto *ecobonus*, *sismabonus*, *bonus* fotovoltaico e colonnine elettriche); la possibilità per gli enti territoriali di deliberare una riduzione fino al 20 per cento delle tariffe e delle aliquote delle proprie entrate, tributarie e patrimoniali, purché il soggetto obbligato al pagamento vi provveda con autorizzazione permanente all'addebito diretto del pagamento su conto corrente bancario o postale; la proroga al 31 dicembre 2020 del termine finale di efficacia del cosiddetto superammortamento; un credito d'imposta, ai soggetti esercenti attività d'impresa che operano nell'industria del tessile e della moda, del calzaturiero e della pelletteria (TMA), pari al 30 per cento del valore delle rimanenze finali di magazzino che eccede la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 10 marzo 2020; l'incremento di 30 milioni nel 2020 delle risorse destinate al credito d'imposta per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali, che per il medesimo anno sono destinate anche alle spese sostenute per le manifestazioni disdette in ragione dell'emergenza epidemiologica; in presenza di un calo del fatturato, la possibilità di applicare al concessionario del servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici presso gli istituti scolastici e le amministrazioni pubbliche la procedura di revisione del piano economico finanziario; un credito

d'imposta per l'ammontare del canone di locazione di immobili non abitativi, per i mesi di marzo, aprile e maggio, per alcuni soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi; l'esenzione dal versamento del saldo IRAP 2019 e della prima rata – pari al 40 per cento – dell'acconto dell'IRAP 2020 per le imprese e i lavoratori autonomi con un volume di ricavi o compensi non superiore a 250 milioni, fermo restando l'obbligo di versamento degli acconti 2019; in materia di accise, tra l'altro, il differimento di adempimenti e la remissione in termini per i versamenti; un insieme di disposizioni fiscali relative a Campione d'Italia; il differimento al 2021 dell'efficacia della cosiddetta *plastic tax* e della cosiddetta *sugar tax*; la modifica della disciplina dell'IVAFE (imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero) per i soggetti diversi dalle persone fisiche e l'uniformazione dei termini per l'approvazione degli atti deliberativi in materia di TARI e IMU al termine del 31 luglio 2020 previsto per il bilancio di previsione dei comuni; la possibilità, introdotta in Commissione, per le cooperative agricole a mutualità prevalente e per i loro consorzi di rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018; la proroga al 1° gennaio 2021 dell'esclusione di sanzioni per i casi di mancata memorizzazione, omissione della trasmissione, memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, qualora la trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri sia effettuata entro il mese successivo a quello dell'operazione; lo slittamento al 1° gennaio 2021 del termine di adeguamento dei registratori telematici per la trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria; il rinvio al 1° gennaio 2021 della cosiddetta lotteria degli scontrini, dell'avvio sperimentale della cosiddetta precompilata IVA, dell'integrazione dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di Interscambio; la remissione in termini dei pagamenti per cosiddetti avvisi bonari in scadenza fino al 31 maggio 2020; la possibilità di effettuare i rimborsi fiscali senza l'applicazione della procedura di compensazione tra il credito d'imposta e il debito iscritto a ruolo; la possibilità di liquidare sotto forma di acconto l'indennità dovuta nel caso di immobili (strutture alberghiere, ovvero altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità) requisiti a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19; l'elevazione a un milione di euro del limite annuo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili tramite modello F24 per anno solare; le modifiche al procedimento di elaborazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale-ISA per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e 2021 e lo spostamento dei termini per l'approvazione degli indici e la loro eventuale integrazione rispettivamente al 31 marzo e al 30 aprile; la proroga al 16 settembre 2020 dei termini per alcuni versamenti fiscali che scadono tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020, tra cui le somme dovute a seguito di accertamenti con adesione, mediazioni, conciliazioni, recupero dei crediti di imposta e avvisi di liquidazione, nonché le rate relative alle definizioni agevolate disciplinate dal cosiddetto

decreto fiscale 2019; la disciplina della ripetizione di indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni, ai sensi della quale le somme indebitamente erogate al lavoratore o al pensionato devono essere restituite al sostituto d'imposta al netto della ritenuta operata al momento dell'erogazione; la proroga al 31 gennaio 2021 del termine per la notifica degli atti e per l'esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza o dell'autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività, ovvero dell'esercizio dell'attività medesima o dell'iscrizione ad albi e ordini professionali; la sospensione, nel periodo intercorrente tra il 19 maggio e il 31 agosto 2020, degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente di riscossione e dai concessionari della riscossione delle entrate locali (come precisato in sede referente) sulle somme dovute a titolo di stipendio, pensione e trattamenti assimilati; la sospensione dell'obbligo, previsto per le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, di verificare se il beneficiario risulti inadempiente al versamento di una o più cartelle di pagamento prima di effettuare un pagamento superiore a 5.000 euro; la proroga dal 31 maggio al 31 agosto 2020 della sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione disposta dall'articolo 68 del decreto-legge n. 18 del 2020. Si consente inoltre di versare le rate di alcuni istituti agevolativi, tra cui la «rottamazione-ter» e il «saldo e stralcio», in scadenza nell'anno 2020, entro il 10 dicembre 2020 e si amplia la possibilità di chiedere dilazioni; il differimento del termine per l'emissione e la notifica di atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettificazione e liquidazione, per i quali i termini di decadenza scadono tra l'8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020; l'ampliamento della platea dei contribuenti che si avvalgono del 730 dipendenti senza sostituto, al fine di garantire i conguagli derivanti dalla dichiarazione dei redditi presentata mediante modello 730; la proroga per la contestazione delle sanzioni tributarie nei confronti dei soggetti che non abbiano dichiarato al catasto edilizio urbano i fabbricati iscritti nel catasto dei terreni ubicati nei Comuni colpiti dal sisma del centro Italia del 2016 e del 2017; la possibilità per il Ministero della Difesa di alienare anche «in blocco» unità immobiliari libere e presenti in singoli fabbricati o comprensori e la modifica, prevista in sede referente, della disciplina di deroga al divieto per le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali e gli altri soggetti pubblici di acquistare gli immobili pubblici oggetto di riordino, gestione e valorizzazione; la concessione di un credito, per il periodo d'imposta 2020 e utilizzabile dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, per i pagamenti di servizi turistici usufruiti sul territorio nazionale, in favore di nuclei familiari con ISEE non superiore a 40.000 euro; l'abolizione della prima rata IMU per i possessori di immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali o stabilimenti termali, così come per gli immobili di agriturismo, villaggi turistici, ostelli della gioventù e campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività; l'esonero – dal 1° maggio al 31 ottobre 2020 – per gli esercizi di ristorazione ovvero per la sommini-

strazione di pasti e di bevande dal pagamento della tassa o del canone dovuti per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap e Cosap) e l'istituzione di un fondo per il ristoro dei comuni a fronte della diminuzione delle relative entrate; nel corso dell'esame in sede referente è stato introdotto l'esonero per Tosap dovuta per occupazioni temporanee, a specifiche condizioni, e del relativo canone ove istituito; il rafforzamento del regime straordinario di accesso al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari, in particolare con l'elevazione dell'importo massimo dell'investimento ammesso al credito dal 30 al 50 per cento, con un tetto di spesa di 60 milioni.

Quanto alle misure di sostegno finanziario alle imprese, si incrementa il Fondo per le garanzie rilasciate da SACE ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 23 del 2020, di 30.000 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 1.700 milioni di euro destinati alla sezione speciale istituita dall'articolo 35, comma 5, per le garanzie rilasciate dalla stessa SACE a favore delle imprese di assicurazione del ramo credito; si rifinanzia nella misura di 3.950 milioni di euro per il 2020 il Fondo di garanzia per le PMI, istituito presso il Mediocredito Centrale S.p.A., per le finalità previste dall'articolo 13 del decreto-legge n. 23 del 2020 (articolo 31, comma 2); si assegnano all'ISMEA 250 milioni di euro per il 2020 (ulteriori rispetto ai 100 milioni già assegnati per lo steso anno dall'articolo 13, comma 11, del decreto-legge n. 23 del 2020) in relazione all'operatività delle garanzie che essa può prestare a fronte di finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari nonché dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito agrario e destinati alle imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca; si prevede la garanzia di SACE a favore delle imprese di assicurazione del ramo credito in misura pari al 90 per cento degli indennizzi generati dalle esposizioni relative a crediti commerciali a breve termine maturati dalla data di entrata in vigore del decreto legge e fino al 31 dicembre 2020, entro il limite massimo di 2.000 milioni di euro; si prevedono molteplici interventi per il rafforzamento delle startup innovative, quali, ad esempio, il rifinanziamento di 100 milioni per l'anno 2020 della misura «Smart&Start Italia», destinando le risorse ai finanziamenti agevolati per le startup e lo stanziamento di 10 milioni di euro per l'anno 2020 per la concessione in favore delle startup innovative di contributi a fondo perduto finalizzati all'acquisizione di servizi prestati da parte di incubatori, acceleratori, *innovation hub*, *business angels* e altri soggetti pubblici o privati operanti per lo sviluppo di imprese innovative. Si autorizza la spesa entro il limite massimo di 5 milioni di euro per l'anno 2020 destinati all'erogazione di contributi a fondo perduto, riconosciuti nella misura massima del 50 per cento delle spese ammissibili e nei limiti della predetta autorizzazione di spesa, al fine di sostenere l'industria del tessile, della moda e degli accessori a livello nazionale, con particolare riguardo alle startup che investono nel design e nella creazione, nonché di promuovere giovani talenti nel settore del tessile, nella moda e degli accessori che valorizzano prodotti del *Made in Italy* di alto contenuto artistico e creativo; si introducono misure di rafforzamento dell'azione di recupero di

aziende in crisi e potenziamento delle strutture di supporto per le crisi di impresa e per la politica industriale; viene istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico il Fondo per il trasferimento tecnologico, con una dotazione di 500 milioni di euro per il 2020, finalizzato alla promozione di iniziative e investimenti utili alla valorizzazione e all'utilizzo dei risultati della ricerca presso le imprese operanti sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle *start-up* innovative e alle PMI innovative; si istituisce nello stato di previsione del MISE il Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa, con una dotazione di 100 milioni di euro per il 2020; si dispone la sospensione dei versamenti di quote di restituzione e di diritti di regia relativi ai finanziamenti a favore delle imprese dell'aerospazio, sia in ambito civile che della difesa nazionale; vengono prorogati di sei mesi i termini di esecuzione dei programmi aventi scadenza successiva al 23 febbraio 2020 e già autorizzati dal MISE, di talune società ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria; si prevede l'erogazione di contributi a fondo perduto entro il limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2020 in favore delle imprese dei settori ricreativi e dell'intrattenimento, nonché dell'organizzazione di feste e cerimonie; si dispone il rifinanziamento della legge per la tutela della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica italiana di qualità, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per il 2021 da destinare all'elaborazione e alla realizzazione di progetti finalizzati al sostegno e alla valorizzazione dell'attività ceramica artistica e tradizionale; viene rimodulata la misura denominata «Resto al Sud» – con un aumento da 50.000 a 60.000 euro del finanziamento massimo erogabile ed un incremento dal 35 al 50 per cento della quota di finanziamento erogabile nella forma del contributo a fondo perduto.

Segnala poi le misure in tema di esportazioni e internazionalizzazione: rifinanziamento di 250 milioni di euro per l'anno 2020 del Fondo per la promozione integrata verso i mercati esteri, istituito presso il Ministero degli esteri dall'articolo 72 del decreto-legge n. 18 del 2020; nell'ambito degli stanziamenti del Fondo, il MAECI può, fino al 31 dicembre 2020, stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per l'acquisizione di servizi di consulenza specialistica in materia di internazionalizzazione del sistema Paese; si elimina poi il limite imposto dalla disciplina sugli aiuti di Stato di importanza minore, cosiddetta «*de minimis*», in relazione alle attività del Fondo che consistono nel cofinanziamento dei finanziamenti agevolati concessi alle imprese italiane che operano sui mercati esteri a valere sul cd. Fondo legge n. 394 del 1981; rifinanziamento del Fondo legge n. 394 del 1981 di 200 milioni di euro per l'anno 2020, autorizzando l'amministratore del Fondo in questione, il Comitato agevolazioni, ad elevare fino al doppio, in conformità con le norme UE, i limiti massimi dei finanziamenti agevolati a valere sul Fondo stesso.

Quanto alla disciplina degli aiuti di Stato, prevede che ai regimi di aiuto concessi, a livello nazionale o territoriale, ai sensi del Quadro temporaneo europeo sugli aiuti di Stato nell'emergenza da COVID-19, acce-

dono anche le imprese sulle quali grava l'obbligo di rimborsare aiuti illegali e incompatibili già ricevuti. Tali imprese accedono ai regimi di aiuti del *Temporary Framework* al netto dell'importo dovuto e non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell'erogazione; si traspongono sostanzialmente nell'ordinamento interno il contenuto di varie sezioni della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 *final* – «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche e integrazioni. In tal modo, in considerazione della situazione emergenziale in atto, si definisce una cornice normativa entro la quale – previa notifica in via generale e conseguente autorizzazione della Commissione UE – le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio hanno la facoltà di procedere alla concessione di aiuti, a valere sulle proprie risorse.

Per quanto concerne il settore del turismo, fa presente che si istituisce nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per il 2020, al fine di sostenere il settore turistico mediante operazioni di mercato; si istituisce nello stato di previsione del MIBACT il Fondo per la promozione del turismo in Italia, con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2020, allo scopo di favorire la ripresa dei flussi turistici in ambito nazionale.

Con riferimento a ulteriori misure di natura finanziaria, segnala: il riconoscimento di un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività d'impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, con contenuto ammontare di ricavi e fatturato; la misura del contributo è variabile in relazione al fatturato, con un valore minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche; l'estensione delle misure agevolative disposte in favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese dall'articolo 56 del decreto-legge n. 18 del 2020 anche ai finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato e concessi alle imprese a seguito degli eventi sismici del 2012 e del 2016 per il pagamento di tributi, contributi e premi già sospesi o ancora da versare alla data di entrata in vigore della rispettiva disciplina agevolativa; le misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni, sotto forma di: credito di imposta a fronte di investimenti in società italiane che hanno subito una riduzione dei ricavi; credito d'imposta sulle perdite registrate nel 2020; un fondo per il sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano, denominato Fondo Patrimonio PMI finalizzato a sottoscrivere obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione delle società di media dimensione; le disposizioni che consentono a Cassa Depositi e Prestiti di costituire un patrimonio destinato, denominato Patrimonio Rilancio, a cui sono apportati beni e rapporti giuridici dal Ministero dell'economia e delle finanze, con risorse impiegate per il sostegno e il rilancio del sistema economico produttivo italiano; la possibilità di modificare il regolamento dei titoli e dei contratti delle operazioni di cartolarizzazione di crediti in sofferenza assistiti da garanzia statale (GACS) per adeguarne la disciplina alle conseguenze dell'emergenza epidemiolo-

gica legata al Covid-19; le modifiche alla disciplina dei piani di risparmio a lungo termine volte a consentire una maggiore concentrazione dell'esposizione (e del relativo rischio) verso un medesimo emittente o gruppo, ampliando i limiti alle somme che possono essere destinate ai piani di risparmio a lungo termine e chiarendo che ciascuna persona fisica può essere titolare di un solo piano di risparmio a lungo termine costituito fino al 31 dicembre 2019, e di un solo piano di risparmio costituito a partire dal 1° gennaio 2020; le norme che autorizzano il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) a concedere la garanzia dello Stato su passività delle banche aventi sede legale in Italia, nonché per integrare il valore di realizzo del collaterale stanziato da banche italiane a garanzia di finanziamenti erogati dalla Banca d'Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidità (erogazione di liquidità di emergenza-ELA), fino a un valore nominale di 15 miliardi di euro, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

Segnala inoltre che nel corso dell'esame della Camera è stata modificata la clausola finanziaria prevista all'articolo 265, commi 8-9, che nel testo originario del decreto-legge consentiva, a seguito del monitoraggio, la rimodulazione delle risorse, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, stanziato per tutte le misure di spesa contenute nei decreti-legge n. 18, n. 23 e n. 34 del 2020, senza prevedere specifici limiti. In particolare, osserva che le modifiche hanno limitato l'operatività della norma solo al 2020, hanno specificato che la compensazione interviene solo per gli eventuali maggiori effetti finanziari delle misure (incluse quelle sottostanti ad autorizzazioni legislative quantificate sulla base di parametri stabiliti dalla legge) rispetto alle previsioni di spesa e che gli schemi di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze devono essere corredati da apposita relazione e trasmessi alle commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, le quali devono esprimere il parere entro 7 giorni.

In tema di sanità, rileva che il decreto-legge è finalizzato ad un complessivo rafforzamento del Servizio sanitario nazionale, nelle sue diverse articolazioni, territoriale ed ospedaliera, sia sotto il profilo organizzativo che per quanto attiene alle assunzioni di personale, nonché per l'aumento dei contratti di specializzazione medica. Vengono stanziati complessivamente 3,2 miliardi destinati a tali ambiti. Vengono poi disposte alcune proroghe di termini e l'estensione di alcuni benefici in ragione del perdurare dello stato di emergenza. Segnala, in particolare, che al fine di rafforzare l'offerta sanitaria e sociosanitaria territoriale, necessaria a fronteggiare l'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus Sars-Cov-2, per l'anno 2020, le regioni e le province autonome sono chiamate a predisporre specifici piani regionali di potenziamento dell'offerta da recepire nei Programmi operativi regionali per la gestione dell'emergenza Covid-19, previsti dal decreto-legge n. 18 del 2020. Vengono istituite le reti dei laboratori di microbiologia per la diagnosi di infezione da Sars-Cov-2. È prevista la stipula di una Intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, sulla base della quale vengono attribuiti al Ministero della

salute incarichi di coordinamento per la sperimentazione, nel biennio 2020-2021, di strutture di prossimità ispirate al principio della piena integrazione sociosanitaria per la promozione e la prevenzione della salute. Inoltre, fino al 31 dicembre 2021, viene data facoltà agli enti e alle aziende del SSN di conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a professionisti del profilo di psicologo regolarmente iscritti nell'albo professionale. Viene prevista l'adozione da parte del Comitato tecnico-scientifico di linee guida per la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 presso le residenze sanitarie assistite e le altre strutture pubbliche e private che durante l'emergenza erogano prestazioni di carattere sanitario e socio-sanitario per anziani, persone con disabilità, minori, persone affette da tossicodipendenza o altri soggetti in condizione di fragilità.

Fa inoltre presente che alcune misure sono rivolte a potenziare le risorse a disposizione della Protezione civile. In particolare segnala, tra l'altro, che si prevede il rifinanziamento del Fondo emergenze nazionali per l'anno 2020 di 1.500 milioni di euro, di cui 1.000 milioni di euro sono destinati agli interventi di competenza del commissario straordinario, da trasferire sulla relativa contabilità speciale; al fine di assicurare la piena operatività del Servizio nazionale di protezione civile per fronteggiare le crescenti richieste d'intervento in tutti i contesti di propria competenza, nonché con riferimento alle complesse iniziative in atto per la gestione dell'emergenza sanitaria, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, si autorizza la Presidenza del Consiglio dei ministri, per le esigenze del Dipartimento della protezione civile, ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato, tramite concorso pubblico ovvero utilizzo di graduatorie vigenti di concorsi pubblici, 30 unità di personale di qualifica non dirigenziale e specializzazione di tipo tecnico; viene incrementata la dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile di 21 milioni di euro per il 2020.

In tema di politiche sociali il decreto-legge, oltre all'introduzione del Reddito di emergenza, quale nuova misura di sostegno straordinario al reddito, dispone alcuni incrementi di fondi e di servizi di natura assistenziale.

In particolare, viene incrementata di 100 milioni di euro per il 2020 la seconda sezione del Fondo per il Terzo settore; vengono inseriti fra i soggetti beneficiari delle assunzioni obbligatorie coloro che, al compimento della maggiore età, vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria (cosiddetto *care leavers*); viene istituito il Reddito di emergenza (Rem), un sostegno straordinario al reddito rivolto ai nuclei familiari in condizione di necessità economica che, nel periodo emergenziale da Covid-19, non hanno avuto accesso alle altre misure di sostegno previste dal decreto-legge «Cura Italia»; viene incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2020 il Fondo per le politiche della famiglia; viene integrato, con 3 milioni di euro, il «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità».

Fa presente che il provvedimento contiene varie misure volte al sostegno economico degli enti territoriali, con l'obiettivo di far fronte alla riduzione delle entrate connessa alla crisi economica, nonché di favorire il pagamento dei debiti commerciali degli enti medesimi. Tra le disposizioni più rilevanti si segnalano: l'istituzione di un fondo con una dotazione di 3,5 miliardi di euro per l'anno 2020, destinato ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane, le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali in relazione alla possibile perdita di entrate locali connesse all'emergenza Covid-19; il reintegro della dotazione del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2020 dell'importo di 400 milioni, distolto dal fondo medesimo a seguito di quanto previsto dall'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020, emessa in relazione all'emergenza Covid-19 per garantire misure urgenti di solidarietà alimentare; la rideterminazione del fondo sperimentale di riequilibrio provinciale, per un importo per l'anno 2020 di 184,8 milioni di euro, in aumento di circa 58,3 milioni di euro rispetto alla previgente dotazione di bilancio; l'istituzione di un fondo, con una dotazione di 1,5 miliardi di euro per il 2020, da ripartire tra le Regioni e le Province autonome sulla base della rispettiva perdita di entrate tributarie dovuta alla emergenza sanitaria; l'istituzione di un fondo, con una dotazione di 200 milioni di euro per il 2020, in favore dei comuni ricadenti nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, da destinare ad interventi di sostegno di carattere economico e sociale connessi con l'emergenza sanitaria.

In relazione all'attività delle pubbliche amministrazioni, il decreto-legge contiene alcune disposizioni tese ad accelerare e semplificare i procedimenti amministrativi, in particolare quelli aventi ad oggetto l'erogazione di benefici economici, avviati in relazione all'emergenza COVID-19.

Gli interventi nel settore della giustizia, concernono in primo luogo il personale, con riguardo sia alle nuove assunzioni, sia alle modalità di svolgimento delle procedure di reclutamento. Al riguardo, il decreto-legge prevede le modalità di avviamento delle procedure, già autorizzate, per il reclutamento di personale non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria; consente fino al 31 luglio, con possibilità di proroga, alla commissione esaminatrice per il concorso per magistrato ordinario di effettuare le operazioni di correzione degli elaborati scritti con modalità telematica; consente l'applicazione delle modalità di collegamento a distanza anche con riguardo alle procedure di correzione delle prove scritte e l'espletamento di quelle orali rispettivamente del concorso notarile bandito con decreto dirigenziale del 16 novembre 2018 e dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense bandito con decreto del Ministro della giustizia dell'11 giugno 2019; autorizza il Ministero della giustizia ad assumere un contingente massimo di 1.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale, in aggiunta alla facoltà di assunzioni ordinarie e straordinarie previste a legislazione vigente, con la specifica finalità di dare attuazione a un programma di misure straordi-

narie per la celere definizione e per il contenimento della durata dei procedimenti giudiziari pendenti, nonché per assicurare l'avvio della digitalizzazione del processo penale; incrementa di 500 unità il numero dei giudici ausiliari di Corte d'appello, prevedendo che gli stessi possano essere destinati anche allo smaltimento dell'arretrato penale; autorizza l'assunzione di 650 allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria, in via prioritaria mediante scorrimento della graduatoria degli idonei del concorso pubblico indetto con provvedimento direttoriale 11 febbraio 2019 e, per la parte residua, della graduatoria della prova scritta del medesimo concorso.

Per quanto riguarda gli interventi in materia di coesione territoriale e Mezzogiorno segnala le seguenti misure: la possibilità, per gli anni 2020 e 2021, di utilizzare in via eccezionale le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), rivenienti dai cicli programmatori 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, per qualsiasi tipologia di intervento connesso a fronteggiare l'emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente alla pandemia (articolo 241); le Autorità di Gestione di Programmi Operativi 2014-2020, attuativi dei fondi strutturali europei, sono autorizzate a richiedere l'applicazione del tasso di cofinanziamento fino al 100 per cento a carico dei Fondi UE per le spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo decorrente dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2021, anche a valere sulle spese emergenziali anticipate a carico dello Stato destinate a contrastare e mitigare gli effetti sanitari, economici e sociali generati dall'epidemia Covid-19; viene incrementato di 210 milioni complessivi, nel quadriennio 2020-2023, il fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali dei comuni delle aree interne.

Per quanto concerne la scuola, osserva che gli interventi sono rivolti, anzitutto, oltre che a garantire lo svolgimento in sicurezza degli esami di Stato dell'anno scolastico 2019/2020, ad accelerare la realizzazione di interventi di edilizia scolastica durante la sospensione delle attività didattiche, a garantire l'avvio e lo svolgimento in sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021, a sostenere le scuole paritarie, nonché il sistema integrato di educazione e di istruzione da 0 a 6 anni. A tale tipologia di interventi, specificamente collegati all'emergenza in atto, se ne affiancano altri a carattere più generale. In particolare: al fine di contenere, nelle scuole statali, il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2020/2021, si istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione il Fondo per l'emergenza epidemiologica da Covid-19, con uno stanziamento di 377,6 milioni di euro nel 2020 e 600 milioni di euro nel 2021. Al contempo, per interventi volti a garantire nelle stesse scuole statali lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 in condizioni di sicurezza e in modo adeguato alla situazione epidemiologica, per il 2020 si incrementa il Fondo per il funzionamento di 331 milioni di euro.

Per quanto riguarda l'università, le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), gli enti pubblici di ricerca, rileva che gli interventi intendono sostenere gli stessi soggetti nell'affrontare la fase post-emergenziale conseguente alla crisi epidemiologica in atto, nonché garantire gli studenti, i ricercatori e i docenti da eventuali effetti pregiu-

dizievole derivanti dalla sospensione delle attività didattiche in presenza e supportare il diritto allo studio. A tal fine, in particolare, si prevede un incremento di 62 milioni di euro del Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'università, delle istituzioni AFAM e degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca; per il 2020, si prevede un incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) di 165 milioni di euro e un incremento del Fondo per il funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni AFAM di 8 milioni di euro, allo scopo di ampliare il numero degli studenti che beneficiano dell'esonero, totale o parziale, dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale. Inoltre, per lo stesso anno, si incrementa il Fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio di 40 milioni di euro.

Introduce, poi, un Piano di investimenti straordinari nella ricerca, che prevede, tra l'altro, l'autorizzazione all'assunzione, nel 2021, di ricercatori universitari a tempo determinato di tipo B e di ricercatori a tempo indeterminato in alcuni enti pubblici di ricerca; la definizione, da parte del Ministro dell'università e della ricerca, di un nuovo programma per lo sviluppo dei Progetti di rilevante interesse nazionale (PRIN) che, per complessità e natura, richiedano la collaborazione di più atenei o enti di ricerca; l'incremento del FFO di 100 milioni di euro per il 2021 e 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, al fine di promuovere l'attività di ricerca.

Per quanto concerne i settori della cultura e dello spettacolo, fa presente che gli interventi proseguono nello sforzo di sostenere le difficoltà derivate dalla sospensione, per un lungo periodo, degli eventi di carattere culturale e degli spettacoli di qualsiasi natura, inclusi quelli cinematografici e teatrali, nonché dalla chiusura, sempre per un lungo periodo, dell'accesso a istituti e luoghi della cultura. Ciò, sia rafforzando alcuni strumenti introdotti dal decreto-legge n. 18 del 2020, sia introducendo strumenti nuovi. In particolare, tra l'altro, per il 2020, si incrementa a 245 milioni di euro la dotazione complessiva dei Fondi di parte corrente e di parte capitale introdotti dal decreto-legge n. 18 del 2020 e destinati al sostegno delle emergenze dei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo; si istituisce il Fondo per la cultura, con una dotazione di 50 milioni di euro per il 2020, finalizzato alla promozione di investimenti e altri interventi per tutela, conservazione, restauro, fruizione, valorizzazione e digitalizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale.

Per quanto concerne lo sport, rileva che gli interventi proseguono nello sforzo di sostenere le difficoltà derivanti dalla sospensione, per un lungo periodo, degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, nonché di tutte le manifestazioni organizzate di carattere sportivo, e dalla chiusura, sempre per un lungo periodo, degli impianti nei comprensori sciistici. A tal fine, in particolare, si istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale alimentato da una quota della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere; intervenendo su quanto previsto dal decreto-legge n. 18 del 2020, si proroga al 30 giu-

gno 2020 il termine di sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per Federazioni sportive nazionali, Enti di promozione sportiva, Società e Associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche; sempre intervenendo su quanto previsto dal decreto-legge n. 18 del 2020, si proroga al 30 settembre 2020 il termine di sospensione per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici, da parte di Federazioni sportive nazionali, Enti di promozione sportiva, Società e Associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche; si proroga, inoltre, il termine per i versamenti dei canoni, fissandolo al 30 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 3 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020; si anticipa al 31 ottobre 2020 l'erogazione del contributo del cinque per mille (che riguarda anche il sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI) relativo all'anno finanziario 2019.

Gli interventi nel settore dell'informazione proseguono nello sforzo di garantire la filiera dell'editoria e limitare l'impatto delle perdite per gli operatori economici coinvolti, soprattutto attraverso lo strumento dei crediti di imposta. In particolare, oltre al rafforzamento dei crediti d'imposta sopra menzionati, si prevede un *bonus una tantum* per gli esercenti delle edicole (punti vendita esclusivi) fino a un massimo di 500 euro per ciascun soggetto, entro il limite di spesa complessivo di 7 milioni di euro; si semplifica la procedura di pagamento della rata di anticipo dei contributi diretti riferiti all'annualità 2019 dovuti ad alcune categorie di imprese editoriali, prevedendo che la verifica della regolarità previdenziale e fiscale è effettuata solo al momento del pagamento del saldo; si prevede che per i giornalisti dipendenti iscritti alla gestione sostitutiva dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) e ammessi a cassa integrazione in deroga ai sensi del decreto-legge n. 18 del 2020, la relativa contribuzione figurativa è accreditata presso l'INPGI; si proroga al 31 dicembre 2020 il termine per l'adozione, da parte dell'INPGI, delle misure di riforma del proprio regime previdenziale volte al riequilibrio finanziario della gestione sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria, finalizzate ad assicurare la sostenibilità economico-finanziaria nel medio e lungo periodo; si autorizza la Presidenza del Consiglio dei ministri a prorogare al 31 dicembre 2021 la durata dei contratti in essere stipulati con le agenzie di stampa per l'acquisto di servizi giornalistici e informativi.

Con riferimento al settore delle comunicazioni, si istituisce un contributo straordinario per i servizi informativi connessi alla diffusione del contagio da Covid-19 a beneficio delle emittenti radiotelevisive locali per l'anno 2020; si prevede che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) possa ordinare la fine delle violazioni del diritto d'autore e dei diritti connessi ai fornitori di servizi della società dell'informazione che utilizzano, anche indirettamente, risorse nazionali di numerazione. Vengono inoltre inasprite le sanzioni irrogate dall'AGCOM per l'inottem-

peranza ad ordini impartiti a tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi.

Per quanto riguarda il settore delle infrastrutture, fa presente che le misure previste sono principalmente rivolte ad introdurre semplificazioni in grado di accelerare gli interventi al fine di far fronte all'emergenza da Covid-19 e alla crisi economica che ne è derivata e di favorire una maggiore ed immediata liquidità per le imprese operanti nel settore.

In particolare, con riferimento alla disciplina in materia di contratti pubblici, osserva che si prevede l'esonero per le stazioni appaltanti e gli operatori economici, fino al 31 dicembre 2020, dal versamento della contribuzione dovuta all'ANAC, prevista dall'articolo 1, comma 65, della legge n. 266/2005; si prevede la nomina di un Commissario straordinario per l'espletamento delle attività finalizzate ad accelerare la messa in sicurezza antisismica e il ripristino della funzionalità delle Autostrade A24 e A25; si dispongono interventi urgenti per il ripristino e la messa in sicurezza della tratta autostradale A24 e A25 a seguito degli eventi sismici del 2009, 2016 e 2017; il Commissario dura in carica fino al 31 dicembre 2025, assume direttamente le funzioni di stazione appaltante e opera in deroga alle disposizioni in materia di contratti pubblici; si dispone altresì che il concessionario autostradale prosegua nella gestione ordinaria dell'intera infrastruttura riscuotendo i relativi pedaggi, proponendo al concedente l'atto aggiuntivo alla Convenzione e il nuovo Piano economico finanziario aggiornato con gli eventuali interventi di propria competenza; si dispone che – nei casi di procedure di gara i cui bandi o avvisi siano già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alla medesima data siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte ma non siano scaduti i relativi termini e, in ogni caso, per le procedure disciplinate dal decreto legislativo n. 50 del 2016 avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 30 giugno 2021 – l'importo dell'anticipazione prevista dall'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo n. 50 del 2016 a favore dell'appaltatore può essere incrementato fino al 30 per cento, nei limiti delle risorse stanziare per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante; fuori dei casi previsti dal comma 1, l'anticipazione del prezzo, sempre nel limite massimo del 30 per cento, può essere riconosciuta anche a favore degli appaltatori che hanno già usufruito di un'anticipazione contrattualmente prevista ovvero che abbiano già dato inizio alla prestazione senza aver usufruito di anticipazione; si autorizzano gli enti locali a procedere al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori (c.d. SAL), per interventi di edilizia scolastica, anche in deroga ai limiti fissati per gli stessi nell'ambito dei contratti di appalto.

Con riferimento alla disciplina in materia edilizia, si prevede la possibilità di eseguire le opere edilizie, strettamente necessarie a perseguire le finalità per il riordino della rete ospedaliera in emergenza Covid-19, in deroga alle disposizioni previste dal Testo unico dell'edilizia (D.P.R. n. 380 del 2001), delle leggi regionali, dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi locali; per le medesime opere edilizie, si introduce altresì, fino al ter-

mine dello stato di emergenza, una deroga agli obblighi in materia di prevenzione incendi previsti dal D.P.R. n. 151 del 2011.

Con riferimento agli interventi in materia di infrastrutture stradali e autostradali, rileva l'introduzione di un contributo straordinario a favore dell'ANAS (nel limite di spesa di 25 milioni di euro annui dal 2021 al 2034) a compensazione della diminuzione degli introiti del canone sui pedaggi delle concessionarie autostradali causata dalla riduzione della circolazione autostradale conseguente alle misure di contenimento dell'emergenza Covid-19 e, con una modifica introdotta in Commissione, si trasferiscono all'ANAS 10 milioni di euro per l'anno 2020, per la realizzazione della variante alla strada statale 42 denominata «SS 42 – variante Trescore-Entratico», utile allo svolgimento delle Olimpiadi 2026 e ulteriori 10 milioni per l'anno 2020 per la realizzazione dell'intervento di collegamento tra la strada statale 11-tangenziale ovest di Milano variante di Abbiategrasso (tratta A da Magenta ad Albairate – tratta B riqualificazione della strada provinciale 114 – tratta C da Abbiategrasso a Vigevano), utile allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026.

Con riferimento agli interventi di messa in sicurezza del territorio, rileva: si dispone la proroga, per l'anno 2020, dei termini per l'utilizzo dei finanziamenti autorizzati – dall'articolo 30, comma 14-ter, del decreto-legge n. 34 del 2019 – in favore dei comuni con meno di 1.000 abitanti per il potenziamento degli investimenti di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività.

Per quanto concerne il settore dei trasporti, si prevedono diversi interventi di supporto al trasporto aereo, marittimo, ferroviario, intermodale, locale, nonché in materia di mobilità sostenibile e di autotrasporto. Con riferimento al settore del trasporto ferroviario, in particolare, è autorizzata la spesa di 1 miliardo e 190 milioni di euro (così ripartita: 70 milioni di euro per l'anno 2020 e 80 milioni di euro annui dal 2021 al 2034), al fine di sostenere le imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico per gli effetti economici subiti direttamente imputabili dall'emergenza Covid-19 registrati a partire dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 luglio 2020; viene riconosciuto un indennizzo, pari a 115 milioni di euro, a beneficio di Rete ferroviaria italiana per i minori introiti derivanti dalla riduzione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e dei corrispettivi dei servizi relativamente ai mesi dal 10 marzo a giugno 2020; è inoltre istituito un Fondo di importo pari a 155 milioni di euro, da assegnare sempre a Rete ferroviaria italiana, per compensare la riduzione del medesimo canone dal 1° luglio al 31 dicembre 2020.

Con riferimento al settore marittimo: si attribuisce alle Autorità di sistema portuali e all'Autorità portuale di Gioia Tauro la possibilità di accordare delle riduzioni fino all'azzeramento dei canoni concessori per l'anno 2020 in favore dei concessionari che dimostrino di aver subito nei periodi indicati una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019

sia per le concessioni dei beni demaniali sia per le concessioni per i servizi portuali e relativi a operazioni portuali e per concessioni di aree e banchine marittime e servizi di supporto ai passeggeri, ivi compresi quelli previsti dall'articolo 92, comma 2, del decreto-legge «Cura Italia»; si attribuisce la possibilità alle suddette Autorità di corrispondere al soggetto fornitore di lavoro portuale un contributo, nel limite massimo di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, pari a 90 euro per ogni dipendente in relazione a ciascuna minore giornata di lavoro rispetto al corrispondente mese del 2019, non cumulabile con l'indennità di mancato avviamento al lavoro; si dispone la proroga di due anni delle autorizzazioni attualmente in corso in materia di disciplina della fornitura del lavoro portuale temporaneo, mantenendo fermo quanto previsto all'articolo 9-ter del decreto-legge n. 109 del 2018; si prevede la proroga di 12 mesi della durata delle autorizzazioni rilasciate per le operazioni portuali, la proroga di 12 mesi della durata delle concessioni di aree demaniali e per aree e banchine e per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, la proroga di 12 mesi della durata delle concessioni per il servizio di rimorchio, la proroga di 12 mesi della durata delle concessioni per la gestione del servizio ferroviario portuale; si istituisce un fondo di 10 milioni di euro per l'anno 2020 destinato, nel limite di 5 milioni di euro, a compensare le Autorità di sistema portuale, anche parzialmente, dei mancati introiti derivanti dai diritti di porto, dovuti al calo del traffico dei passeggeri e dei crocieristi e nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2020, a compensare, anche parzialmente, le imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del trasporto turistico di persone via mare e per acque interne; si introduce una nuova, più restrittiva, disciplina in materia di autoproduzione nelle operazioni portuali possibile esclusivamente se le imprese autorizzate a svolgere tali operazioni e le imprese o l'ente di somministrazione di lavoro temporaneo operanti nel porto non siano in grado di offrire il servizio.

Con riferimento al settore del trasporto aereo: viene istituito un Fondo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una dotazione di 130 milioni di euro per l'anno 2020, al fine di compensare i danni subiti dagli operatori nazionali nel settore del trasporto aereo in ragione dell'epidemia di COVID 19; viene contestualmente ridotto (e integralmente destinato al sostegno delle compagnie aeree che adempiono ad oneri di servizio pubblico) da 500 a 350 milioni il Fondo previsto dal comma 7 dell'articolo 79 del decreto-legge n. 18 del 2020; viene riformulata la disciplina contenuta nell'articolo 79 del decreto-legge n. 18 del 2020, avente ad oggetto la costituzione di una nuova società pubblica di trasporto aereo, eliminando i riferimenti specifici alla crisi di Alitalia, e prevedendo un limite di capitalizzazione con risorse pubbliche della medesima società, pari a 3 miliardi di euro (per tale finalità è istituito un Fondo di pari importo). Si prevede altresì la stipula con questa società di un contratto di servizio e la possibilità per la stessa di acquisire rami d'azienda facenti capo anche a società in amministrazione straordinaria; si introduce l'obbligo per i vettori aerei e per le imprese che operano e

impiegano personale sul territorio italiano assoggettate a concessioni, autorizzazioni o certificazioni ENAC, di applicare ai propri dipendenti e al personale dipendente da terzi utilizzato per le proprie attività, trattamenti retributivi comunque non inferiori a quelli minimi stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionale del settore; viene destinato il 50 per cento delle maggiori somme derivanti dall'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale; viene prorogata di due anni la durata delle concessioni aeroportuali in essere, in ragione degli effetti prodotti dall'epidemia di Covid-19.

Con riferimento al trasporto pubblico locale: viene istituito un Fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro per il 2020, per compensare gli operatori di servizio di trasporto pubblico regionale e locale passeggeri oggetto di obbligo di servizio pubblico, degli effetti negativi in termini di riduzione dei ricavi a seguito dell'epidemia del Covid-19; si prevede poi la corresponsione dell'anticipo alle regioni a statuto ordinario, in un'unica rata entro il 30 giugno 2020, dell'80 per cento del Fondo nazionale TPL e l'applicazione anche per il 2020 degli attuali criteri di riparto del Fondo; si dispone l'anticipazione alle regioni e province autonome delle risorse per i contratti collettivi di trasporto pubblico locale, a decorrere dal 2019 nonché per gli anni 2014-2018; si dispone un anticipo di cassa per le imprese affidatarie dei contratti di servizio TPL pari ad un importo non inferiore all'80 per cento dei corrispettivi contrattualmente previsti al 31 agosto 2020; viene consentito, fino al 30 giugno 2021, di destinare ai servizi di linea per trasporto di persone anche le autovetture destinate ad uso Taxi e noleggio con conducente (NCC); viene introdotto un Fondo di 5 milioni di euro volto a finanziare l'erogazione a cura dei comuni di un «buono viaggio» per la fruizione dei servizi di taxi e noleggio con conducente da assegnare alle persone in condizioni di bisogno anche a seguito dell'emergenza Covid-19; viene sospeso fino al 2024 l'obbligo per regioni, enti locali e gestori dei servizi di trasporto pubblico passeggeri, di cofinanziare il rinnovo del parco mezzi e fino al 30 giugno 2021 l'obbligo di utilizzare mezzi ad alimentazione alternativa; si prevede il ristoro degli abbonamenti ferroviari o di trasporto pubblico locali, ai pendolari per motivi di lavoro o di studio che non abbiano potuto usufruirne durante il periodo interessato dalle limitazioni per il contrasto al Covid-19.

Per quanto concerne gli interventi in materia ambientale: si incrementa di 100 milioni di euro per l'anno 2020 e di 200 milioni per il 2021 il Fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di CO₂ g/km; si incrementano di 10 milioni di euro, per l'anno 2020, le risorse finalizzate all'adozione di specifiche strategie di intervento sulla situazione di inquinamento dell'aria presente nella pianura padana; si prevede l'istituzione di un Fondo di 40 milioni di euro per l'anno 2020, per la concessione di un contributo straordinario aggiuntivo di sostegno alle micro, piccole e medie imprese, che operano nelle zone economiche ambientali (ZEA), costituite nei parchi nazionali, che svolgono attività economiche eco-compatibili e attività di guida escursionistica ambientale e di guida

del parco, le quali abbiano sofferto una riduzione del fatturato in conseguenza dell'emergenza determinata dalla diffusione del Covid-19; si dettano disposizioni per incentivare forme di mobilità sostenibile alternative al trasporto pubblico locale in considerazione dei cambiamenti indotti dalle misure di contenimento del Covid-19 alla mobilità nelle aree urbane e metropolitane; si dettano disposizioni per lo smaltimento dei rifiuti derivanti dall'utilizzo diffuso di dispositivi di protezione individuale (mascherine e guanti monouso) da parte della collettività.

Quanto alle misure in materia di energia: si prevede che l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente – ARERA, operi, per i mesi di maggio e giugno e luglio 2020, con propri provvedimenti, una riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come «trasporto e gestione del contatore» e «oneri generali di sistema»; si introducono misure a sostegno del meccanismo dei «Certificati bianchi».

In materia di immigrazione, sono disposte misure straordinarie di accoglienza dei richiedenti asilo attraverso la possibilità di utilizzare i posti disponibili nelle strutture del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI) per l'accoglienza dei richiedenti asilo (ossia dei cittadini stranieri che hanno presentato una domanda di protezione internazionale sulla quale non è ancora stata adottata una decisione definitiva). Si tratta di una misura temporanea, che si applica al massimo per sei mesi dopo la cessazione dello stato di emergenza (quindi fino al 31 gennaio 2021). La disposizione deroga espressamente alle previsioni di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge n. 426 del 1989, che, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 113 del 2018, riserva l'accoglienza nel SIPROIMI a coloro ai quali è stato riconosciuto lo status di protezione internazionale e non anche, come in precedenza, ai richiedenti lo status. Sono inoltre introdotte due forme di regolarizzazione dei lavoratori, italiani e stranieri, impiegati in agricoltura, nella cura della persona e nel lavoro domestico.

Per quanto concerne il comparto della Difesa, il provvedimento reca una serie di misure volte a potenziare ulteriormente le strutture e il personale militare maggiormente impegnati nelle attività di prevenzione e contrasto del virus Covid-19. Si prevedono, inoltre, norme volte a semplificare talune attività del comparto (concorsi e formazione), a conciliare il lavoro del personale militare con eventuali esigenze di carattere familiare, a valorizzare il patrimonio immobiliare della Difesa. Nello specifico, a titolo esemplificativo, si autorizza per l'anno 2020 l'arruolamento eccezionale, a domanda, di 70 ufficiali medici (di cui 30 della Marina militare, 30 dell'Aeronautica militare e 10 dell'Arma dei carabinieri) e di 100 sottufficiali infermieri (di cui 50 della Marina militare e 50 dell'Aeronautica militare); si autorizza l'ulteriore spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario al personale medico e paramedico e delle sale operative delle Forze armate, in virtù dei maggiori compiti connessi con il contrasto e il contenimento

della diffusione del virus Covid-19, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza (articolo 20); in considerazione del blocco delle procedure concorsuali per l'accesso nelle carriere iniziali delle Forze armate, disposta nell'ambito delle misure di contenimento del virus Covid-19, si prolunghino i tempi di permanenza nelle ferme prefissate, sia quelle propedeutiche all'accesso nella ferma quadriennale, sia quelle funzionali all'inserimento nei ruoli del servizio permanente delle Forze armate. Si prevede, inoltre, il reclutamento, in via eccezionale per l'anno 2020, di 60 marescialli in servizio permanente. Il reclutamento ha luogo mediante concorso riservato al personale in servizio appartenente ai ruoli dei sergenti e dei volontari in servizio permanente, in possesso di laurea per la professione sanitaria infermieristica e relativa abilitazione professionale; si dispone l'ulteriore proroga, fino al 31 luglio 2020, dell'impiego di 253 unità di personale militare posto a disposizione dell'operazione «Strade sicure» nella fase 1 dell'emergenza «Covid-19»; si autorizza il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno – previe intese con il Ministero della Difesa – ad avvalersi del personale medico selezionato e non assunto, nell'ambito delle procedure di arruolamento temporaneo di medici militari, secondo l'ordine predisposto dal Ministero della Difesa e previo assenso degli interessati; si interviene sulle procedure concorsuali, indette o da indirsi, per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale di vigili del fuoco, in un'ottica di semplificazione finalizzata anche a prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da Covid-19; si autorizza la rimodulazione, l'anticipata conclusione, la temporanea sospensione o il rinvio dei corsi di formazione per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e per il Corpo Nazionale dei vigili del fuoco sono dettate specifiche disposizioni di semplificazione delle procedure assunzionali e formative insieme ad ulteriori disposizioni riguardanti il comparto.

Rinvia per ulteriori approfondimenti al *Dossier* n. 256/6 dei Servizi studi del Senato e della Camera dei deputati, nonché alla Nota n. 161 del Servizio del bilancio del Senato.

Il presidente PESCO, dopo aver ringraziato la relatrice per l'ampio approfondimento svolto, ricorda che, sulla base di intese informali intercorse tra i Gruppi parlamentari, si è convenuto di fissare per le ore 10 di domani, martedì 14 luglio, il termine di presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno.

In assenza di obiezioni, propone di formalizzare la suddetta scadenza.

La Commissione conviene

Si apre quindi la discussione generale.

Il senatore ZULIANI (*L-SP-PSd'Az*) stigmatizza i tempi estremamente ridotti per l'esame di un provvedimento così complesso. Tutto ciò rappresenta una sorta di sceneggiata il cui esito non potrà che essere l'apposizione della questione di fiducia.

Focalizza il proprio intervento su alcune questioni, tra cui le disposizioni di tutela delle vittime di reati di violenza sessuale e femminicidio, osservando come il Presidente del Consiglio non sia ancora riuscito ad adottare il proprio decreto necessario a disciplinare le modalità di esposizione negli uffici pubblici del numero antiviolenza.

Osserva poi come il provvedimento in esame rechi numerose disposizioni per la tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro, mentre in Parlamento resta su un binario morto il prosieguo del disegno di legge n. 897, sull'obbligo di installazione di strumenti di videosorveglianza nelle residenze sanitarie assistite.

Relativamente alla materia del turismo, constata un atteggiamento contraddittorio in quanto, da un lato, si vorrebbe favorire la ripresa dei flussi turistici internazionali anche nel Mezzogiorno, mentre, dall'altro, per assecondare un capriccio del Ministro per le politiche agricole, si procede ad un'inutile sanatoria dei lavoratori agricoli irregolari, penalizzando ancor di più il Mezzogiorno e vanificando i tentativi di attirare flussi turistici.

Concorda con l'allarme lanciato dal ministro dell'interno Lamorgese, la quale paventa momenti di tensione sociale nel prossimo autunno: è infatti evidente che, in assenza di un cambio di politiche, diventerà estremamente difficile contenere la rabbia di rilevanti settori della società nei confronti del Governo e della maggioranza.

Dopo aver ricordato la difficile situazione finanziaria in cui versano i piccoli imprenditori, auspica che il «decreto semplificazioni» di prossima emanazione rappresenti l'occasione per un'inversione di tendenza e per l'effettivo snellimento della burocrazia, in modo da scongiurare il rischio che il nostro Paese soccomba.

Ritornando sul tema della regolarizzazione di lavoratori irregolari, fa riferimento alle giuste riflessioni svolte dal senatore Iwobi, il quale ha rilevato come politiche di sanatoria rischino di innescare partenze di persone disperate, allettate da false aspettative, con la conseguenza di ingenerare ulteriore malessere sociale in un Paese come l'Italia, che sta ancora soffrendo per le conseguenze della pandemia; sarebbe invece più opportuno, per favorire l'emersione del lavoro irregolare, ricorrere allo strumento dei *voucher*.

La senatrice ACCOTO (*M5S*) chiede al senatore Zuliani di fornire una spiegazione circa un passaggio del proprio intervento dal quale sembra trasparire una minaccia nei confronti del Governo e dei senatori di maggioranza.

Il senatore ZULIANI (*L-SP-PSd'Az*) precisa di non aver formulato alcuna minaccia, limitandosi invece a descrivere un quadro di forte males-

sere sociale che, in assenza di risposte politiche rapide ed incisive, potrebbe condurre ad un'ulteriore esasperazione.

In assenza di ulteriori richieste di intervento, il Presidente rinvia il seguito della discussione generale alla seduta già convocata per domani, alle ore 9.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 18,55.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»**

Lunedì 13 luglio 2020

Plenaria

9ª Seduta

Presidenza della Presidente

PIARULLI

La seduta inizia alle ore 16,30.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La presidente PIARULLI (M5S) comunica che il Gruppo PD ha rappresentato la richiesta di non procedere nella giornata odierna all'approvazione della proposta della delibera sul regime di divulgazione degli atti.

Constatata altresì la mancanza di molti commissari, propone di rinviare il seguito dell'esame di tale atto.

La Commissione conviene.

La presidente PIARULLI (M5S) comunica che nella giornata di oggi ha ricevuto una comunicazione del dottor Trovato, in esito alla convocazione trasmessa venerdì scorso per l'audizione del 21 luglio p.v., di cui dà lettura.

Si apre un dibattito nel quale intervengono i deputati MUGNAI (FI) ed EHM (M5S), nonché i senatori LA PIETRA (Fdi) e DE MARTINI (Lega).

Su proposta della PRESIDENTE, la Commissione conviene di rinviare temporaneamente anche l'audizione della dottoressa Laera in attesa

di individuare un'altra data per l'audizione del dottor Trovato, da svolgere preliminarmente.

Si conviene altresì di procedere nelle giornate di martedì 21 e 28 luglio, nonché di martedì 4 agosto anche le audizioni del Presidente del consiglio di amministrazione della cooperativa «Il Forteto», del Capo del Dipartimento competente del Ministero dello sviluppo economico e del signor Stefano Pezzati, nonché di svolgere l'audizione dell'associazione Artemisia dopo aver audito le vittime.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

La presidente PIARULLI (M5S) comunica che tutti i soggetti individuati nell'ultima riunione dell'UPI sono stati contattati, con l'eccezione delle singole vittime, per un'audizione da svolgere nella giornata di oggi. Purtroppo la concomitanza di alcuni impedimenti contingenti e l'esigenza di prepararsi per l'audizione hanno impedito di procedere in tal senso. Tali audizioni saranno comunque svolte nel periodo precedente la pausa estiva. La Commissione prende atto.

La presidente PIARULLI (M5S) propone di procedere all'acquisizione degli atti concernenti l'oggetto dell'inchiesta sequestrati nel 2011 nell'ambito del procedimento n. 1619/2011, nonché gli atti sulle vicende del Forteto depositati presso il Tribunale dei minorenni di Firenze. Siccome si tratta di una documentazione molto vasta, prospetta l'eventualità di autorizzare alcuni consulenti, ad esempio il dottor Salvemini e il tenente Bernardi, in quanto ufficiali di polizia giudiziaria, a svolgere un sopralluogo ricognitivo a Firenze all'esito del quale riferiranno alla Commissione per la conseguente decisione.

Si apre un dibattito nel quale intervengono il deputato MUGNAI (FI) e i senatori BOTTICI (M5S) e LA PIETRA (Fdi).

La PRESIDENTE, nel prendere atto dei dubbi emersi dal dibattito, fa presente che procederà direttamente a formulare la richiesta di acquisizione di tali atti.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17.

